

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 7 giugno 2011 n. 1.459: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante un pozzo in Comune di Roppolo assentita alla Società SII S.p.A. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese per scopi potabili (alimentazione rete acquedottistica). Pratica n. 343BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

di identificare come Richiedente la società "S.I.I. SpA - Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese" (omissis).

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 20-04-2011 dal Sig. Renato Martinuzzi, rappresentante delegato del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rilasciare al Richiedente la concessione in oggetto con le modalità stabilite dal disciplinare di concessione.

Di dare atto che l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione. La concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.224 di Rep. del 20 aprile 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione, si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. In accordo con il parere A.R.P.A prot. 120901 del 03-11-2010, nel caso risultino esistenti od in progetto all'interno della Zona di Rispetto Allargata, approvata dalla Regione Piemonte con D.D. 561 del 26-07-1999, collettori fognari deve essere trasmessa la documentazione che certifichi che sono stati adottati e/o previsti tutti gli accorgimenti tecnici al fine di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.

Il Concessionario deve:

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; provvedere ad intervalli di 5 anni a decorrere dal 2016 alla verifica della funzionalità dell'opera tramite prova di portata;
- consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
- mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis)

Biella, 08/03/2012

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi